




**COMUNE DI GRATTERI**  
Provincia di Palermo



**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N.15 del 30.3.2017**

**Esecuzione Immediata**

**OGGETTO: Concessione contributo all'Associazione Culturale Musicale  
"Vincenzo Bellini" di Gratteri – anno 2017.**

L'anno **duemiladiciassette** e questo giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **16,00** nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Ing. Giacomo Ilardo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

	Presente	Assente
1) ILARDO Giacomo - Sindaco	X	
2) SERPEGINI Ciro - Assessore	X	
3) CURCIO Rosario Salvatore “	X	
4) CIRINCIONE Giacomo “	X	
	4	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Emanuele Furitano

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi della L.R30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE

Vista la nota dell'Associazione Culturale Musicale "Vincenzo Bellini" di Gratteri, prot. 2639 del 30.03.2017, all'interno del quale è il complesso bandistico "Angelo Tornabene", l'unico esistente a Gratteri, con la quale chiede un contributo di € 1.500,00 a fronte delle spese sostenute e da sostenere per acquisto strumenti musicali, partiture, vestiario SIAE carburante ecc.;

Visto l'art. 6 comma 9 della legge 122/2010, a mente del quale a decorrere dall'anno 2011 le Pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Dato atto che, alla luce del succitato divieto, questo ente ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, coerentemente con la *ratio* della norma finalizzata a ridurre gli oneri a carico delle Amministrazioni. In sede consultiva infatti, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni *ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008*, con delibera n. 2/2009 la sezione Lombardia della Corte dei Conti stabiliva che *"il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento"*.

Dato altresì atto, però, che è da registrarsi, da parte della stessa magistratura contabile, una progressiva restrizione del concetto di sponsorizzazione al vero e proprio contratto atipico consistente in una forma di promozione per cui un soggetto (*sponsee*) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (*sponsor*), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine e notorietà presso il pubblico, dal quale va distinto nettamente l'accordo di patrocinio stante che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086).

Considerato in altri termini, che il contratto di sponsorizzazione è, cioè, caratterizzato da un nesso sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, mentre nel patrocinio manca proprio tale rapporto sinallagmatico: l'Ente eroga un contributo (in danaro o in natura, mettendo ad esempio, gratuitamente a disposizione immobili) per la realizzazione di eventi di interesse per la comunità locale e/o per il sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune.

Ritenuto che, come si diceva, i più recenti pronunciamenti della magistratura contabile non fanno rientrare nel divieto di cui all'art. 6 comma 9 della legge 122/2010, il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, per la realizzazione di eventi di interesse per la comunità locale e/o per il sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune

Considerato che la Corte dei Conti si è espressa, in diverse delibere (delibera n.7/2011 – Corte dei Conti Liguria; delibera n.163/PAR/2010 – Corte dei Conti Puglia; delibera n.1076/2010 – Corte dei Conti Lombardia; delibera n.1075/2010 PAR – Corte dei Conti Lombardia; delibera n.46/2011/SRCPIE/PAR – Corte dei Conti Piemonte; delibera Corte dei Conti SRC Lombardia n.89/2013, etc.) circa le finalità sociali e il

fine pubblico che l'Ente deve perseguire per concedere le eventuali sponsorizzazioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, ecc.;

Visto l'art.4 comma 6 del D.L. n.95/2012, ai sensi del quale: "a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art.90 della legge 27 dicembre 2001, n.289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali";

Atteso che l'iniziativa di cui sopra rientra nella casistica citata perché si pone l'obiettivo di creare momenti aggregativi e di coesione della comunità locale, oltre che un momento di crescita e formazione in campo musicale, e quindi il contributo economico erogato dal Comune si può configurare come supporto ad un fine pubblico perseguito dall'Ente in forma mediata attraverso un soggetto terzo, nell'interesse della collettività, sulla scorta dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione, ossia del cosiddetto principio di sussidiarietà orizzontale;

Ritenuto per l'effetto di intervenire con la somma di € 1.000,00;

Visto il Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, approvato con deliberazione di C.C. n.137/91;

## **DELIBERA**

**CONCEDERE** all'Associazione Culturale Musicale "V. Bellini" di Gratteri la somma di € 1.000,00 quale contributo a fronte delle spese sostenute e da sostenere per acquisto strumenti musicali, partiture, vestiario SIAE carburante ecc. dal complesso bandistico "Angelo Tornabene";

**DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere a tutti gli atti di natura gestionale conseguenti.

**PROVEDERE** alla liquidazione della somma suddetta dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa delle spese sostenute;

**DICHIARARE** la presente **Immediatamente Esecutiva**, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

Letto e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

f.to Ing. Giacomo Ilardo

**L'ASSESSORE ANZIANO**

f.to Ciro Serpegini

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Sebastiano Emanuele Furitano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal \_\_\_\_\_  
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).  
come prescritto dall' art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. \_\_\_\_\_ .Reg. Pub.);

E' stata comunicata con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al Presidente del  
Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 15 u.c. del  
vigente Statuto Comunale;

CHE la presente è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

li.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**